

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 371

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 maggio 2004)



Ministero degli Affari Esteri

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ENTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, N.180.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 6 febbraio 1992, n.180 autorizza l'erogazione di contributi ad *“organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani”* (articolo 1, comma 1). Tali organizzazioni ed enti *“sono indicati in un apposito elenco, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente.”* (articolo 1, comma 2).

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, n.3218, fu approvato il primo ed unico elenco. A distanza di molti anni, si pone ora la necessità di modificare tale elenco, adeguandolo alle mutate esigenze, sia sotto il profilo meramente formale che per quanto concerne il novero degli enti ed organismi da inserire.

Sotto il primo profilo, si propongono le seguenti modifiche: - la sostituzione del termine *“Comunità europea”* con *“Unione europea”* e la sostituzione della definizione relativa agli *“Organi della Cooperazione politica e della politica estera comune”* con *“Organi della Politica Estera e di Sicurezza Comune, inclusa la Politica Europea di Sicurezza e Difesa”*; - la sostituzione del termine *“Conferenza”* con il termine *“organizzazione”*, con riferimento all'OCSE; - la eliminazione del termine *“Organizzazione”* per quanto concerne l'Unione Africana, per effetto delle decisioni adottate in merito nel luglio 2001 al vertice OUA di Lusaka.

Per quanto concerne, invece, le modifiche di ordine sostanziale, si propone l'inserimento delle seguenti organizzazioni o enti:

- la Croce Rossa Italiana, accanto al Comitato Internazionale della Croce Rossa.
- la Comunità caraibica, in ragione del ruolo svolto nell'ambito della promozione di sistemi di governo democratici nei Paesi Caraibici, anche attraverso il consolidamento ed il coordinamento delle relazioni esistenti con il sistema delle Nazioni Unite e con l'OSA;



Ministero degli Affari Esteri

UFFICIO LEGISLATIVO

significative appaiono, nel periodo più recente, l'attività di supporto, mediante missioni di osservazione elettorale della Comunità, ai processi elettorali svoltisi in alcuni Paesi dell'area e, soprattutto, l'azione di primo piano che l'organismo sta svolgendo nella ricerca di una soluzione alla crisi Haitiana.

- la InterGovernment Agency for Development (IGAD). Nata con finalità di aiuto allo sviluppo, l'IGAD ha orientato il suo ambito d'azione a favore della pace e della sicurezza, acquisendo rilievo soprattutto nei processi di pace in Somalia e in Sudan.
- la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS). Istituita nel 1975 con l'obiettivo di promuovere l'integrazione economica tra gli stati membri, l'ECOWAS ha fornito negli ultimi anni un contributo considerevole anche nelle attività di prevenzione, gestione e soluzione dei conflitti in particolare nel corso delle gravi crisi politico-militari che hanno colpito la Costa d'Avorio e la Liberia.
- la Caritas, in ragione degli interventi di carattere umanitario predisposti dall'Organizzazione.
- La Lega Araba. Fondata il 22 marzo 1945 al Cairo, ha come finalità lo sviluppo delle relazioni culturali, economiche, sociali e finanziarie tra i Paesi membri, coordinandone le politiche e rappresentando istanze comuni a livello internazionale. Sono Paesi membri della Lega: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somali, Sudan, Tunisia, Yemen.
- L'Unione del Maghreb Arabo. Sulla base delle comuni tradizioni storiche, culturali, religiose e di lingua, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri, creando le premesse per la realizzazione di una progressiva integrazione economica e l'adozione di politiche comuni. Sono Paesi membri dell'Unione: Marocco, Algeria, Libia, Tunisia e Mauritania.



Al Ministro degli Affari Esteri

VISTA la legge 6 febbraio 1992, n.180 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2;

RITENUTA la necessità di individuare le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionali, ai quali possono essere erogati i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge;

SENTITI i pareri delle Commissioni Affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

DECRETA

E' approvato il seguente elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale ai quali possono essere erogati i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n.180:

- Organizzazione delle Nazioni Unite e suoi Fondi, Programmi e Istituzioni specializzate;
- Comitato Internazionale della Croce Rossa e Croce Rossa Italiana;
- Unione Europea, sue Istituzioni e Organi della Politica Estera e di Sicurezza Comune, inclusa la Politica Europea di Sicurezza e Difesa;
- Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE) e suoi Organi e Istituzioni;
- Consiglio d'Europa e suoi Organi e Istituzioni;
- Unione Africana;
- Organizzazione degli Stati Americani;
- Comunità Caraibica (CARICOM);
- InterGovernment Agency for Development (IGAD);
- Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS);
- Caritas;



Al Ministro degli Affari Esteri

- Lega Araba;
- Unione del Maghreb Arabo (UMA).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO